

Modalità di presentazione e criteri di valutazione di proposte progettuali relative a manifestazioni ed iniziative culturali nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche".

Premessa

La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell'ambito del territorio regionale. A tal fine, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche", promuove direttamente iniziative culturali in collaborazione con Enti locali, singoli o associati, Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro, Gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni.

La promozione diretta delle iniziative si attua mediante una collaborazione anche in termini di compartecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale alla realizzazione delle proposte progettuali dei summenzionati soggetti.

Per dare avvio al proprio programma di iniziative, si forniscono le modalità operative per presentare le proposte progettuali e si individuano i criteri adottati dalla Giunta regionale per la loro valutazione.

1. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali i soggetti di seguito indicati che abbiano sede nel territorio regionale:

- a) Enti locali, singoli o associati,
- b) enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative senza fine di lucro, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni che operino senza finalità di lucro nei settori del teatro, della musica, della danza e che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione culturale in detti settori.

2. Proposte progettuali

Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali inerenti la realizzazione, di iniziative, manifestazioni e programmi artistici volti allo sviluppo, diffusione, promozione, valorizzazione, conoscenza e recupero della cultura musicale, teatrale e coreutica, con esclusione delle attività di produzione dei gruppi di teatro amatoriale e loro aggregazioni e delle attività di formazione delle scuole di danza.

Le proposte progettuali devono essere:

- prive di finalità di lucro
- realizzate nel territorio regionale
- realizzate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento



f97662ea



3. Modalità di presentazione delle proposte progettuali e tempi di approvazione.

Le domande di ammissione alla partecipazione diretta della Regione alla realizzazione della proposta progettuale dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
 - beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it. Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e considerati come non presentate;
 - Spedizione a mezzo raccomandata AR (consentita solo per i soggetti privati) indirizzata al Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 VENEZIA

La domanda a pena di inammissibilità, dovrà:

1. essere presentata da uno dei soggetti di cui al punto 1
2. essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato
3. essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando tempi e luoghi di realizzazione della stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste;
 - b. atto costitutivo e statuto redatto in forma pubblica o scrittura privata registrata del soggetto richiedente qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
 - c. elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
 - d. bilancio preventivo delle spese e delle entrate previste per la realizzazione della proposta progettuale;
 - e. copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (nel caso di privati).

E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi in riferimento alla documentazione richiesta.

I termini per la presentazione delle proposte progettuali secondo la modalità "a sportello" sono determinati secondo il seguente calendario:

- 1^a sportello 1 gennaio – 30 aprile di ogni esercizio finanziario.
- 2^a sportello 1 maggio - 31 luglio di ogni esercizio finanziario.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggluntive.



Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro i termini di apertura del primo sportello, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.

4. Criteri di valutazione

La Regione, coerentemente con la missione istituzionale e con la programmazione annuale, accoglie le proposte progettuali ritenute di prioritaria rilevanza a seguito di una valutazione complessiva sulla base dei criteri sotto elencati: 1) Qualità del soggetto proponente; 2) Qualità della proposta; 3) Capacità finanziaria.

Qualità del soggetto proponente

- Coerenza delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta
- Esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe
- Livello di affidabilità organizzativa e capacità ideativa comprovate dalle attività svolte negli ultimi 3 anni

Qualità della proposta

- Valore artistico della proposta comprovato anche dalla professionalità dei soggetti impegnati nella sua realizzazione
- Elementi di ricerca, sperimentazione e innovazione
- Incidenza culturale e socio economica sul territorio
- Livello di diffusione territoriale
- Capacità di creare sinergie con altre politiche di sviluppo del territorio
- Coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione della proposta in un'ottica di rete o di circuito
- Modalità innovative di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e degli esiti della stessa

Capacità finanziaria

- Coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da realizzare
- Livello di autofinanziamento attraverso l'utilizzo di risorse proprie
- Ricorso ad altre fonti di finanziamento
- Capacità di realizzazione di proposte già oggetto di partecipazione regionale a valere sulla L.R. 52/84 comprovata dalla relativa spesa rendicontata



f97662ea



5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.

In particolare sono ammissibili:

- le spese relative all'affitto dei locali per le manifestazioni,
- le spese di noleggio di attrezzature,
- le spese relative all'organizzazione delle manifestazioni ivi comprese le spese per il personale entro il limite massimo del 20% della spesa rendicontata,
- le spese di circuitazione e le spese di produzione
- le spese inerenti la comunicazione
- le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria) entro il limite massimo del 10% della spesa rendicontata.

Non sono ammissibili:

- le spese riferite alle attività di produzione teatrale sostenute dai gruppi di teatro amatoriali singoli o aggregati;
- le spese riferite ad iniziative riguardanti linguaggi musicali correnti – quali musica rock, pop, leggera folk, rap, techno, ecc. ecc. – salvo che si tratti di progetti specifici e originali, qualificati sul piano della ricerca artistica, della formazione o dell'educazione musicale
- le spese relative alle attività di formazione delle scuole di danza;
- Le spese relative alle tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n.1/2011, ed in particolare: spese per mostre e organizzazione convegni, spese per pubblicità e per relazioni pubbliche;
- le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa di investimento.

6. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del finanziamento a pena di decadenza dal diritto al beneficio economico, della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto.



- b) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa sul territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- c) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive per l'iniziativa in cui sia specificato il finanziamento regionale, gli altri contributi pubblici o privati ottenuti e la quota eventuale di autofinanziamento a copertura dei costi.
- d) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento.
- e) Dichiarazione di regolarità contributiva.

La quota finanziaria di partecipazione regionale all'iniziativa verrà ridotta in caso di:

- spese rendicontate e documentate inferiori all'importo della quota di partecipazione regionale

Esempio:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.
Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 10.000 euro.
Vengono rendicontate e documentate spese ammissibili per 3.500 euro.
Viene erogata la somma di 3.500 euro.

- spese rendicontate inferiori al 70% dell'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Esempio:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.
Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 5.500 euro (meno del 70% di 10.000 euro).
Vengono rendicontate spese ammissibili per 3.500 euro.
Al fine di mantenere la proporzione originariamente presente tra il totale delle spese preventivate e il finanziamento assegnato, pari al 50%:
a) il finanziamento viene ricalcolato proporzionalmente a 2.750 euro (50% di 5.500 euro).
b) viene erogata la somma di 2.750 euro.

La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

7. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario del finanziamento regionale ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella proposta progettuale, entro l'anno di riferimento del finanziamento.



f97662ea



Il beneficiario del finanziamento è tenuto a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse.

Eventuali variazioni del contenuto, limitate alle modalità realizzative del progetto e che non comportano variazioni sostanziali dello stesso, dovranno essere adeguatamente documentate e preventivamente concordate con la struttura regionale competente.

8. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale.

La competente Direzione regionale provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli strumenti di comunicazione e informazione.

Le iniziative pubbliche previste dal progetto dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate dalla Regione.

Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.



f97662ea

